



# Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale

## A.C. 788 e abb.

Dossier n° 111 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 maggio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	788 e abb.
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge A.C. [788](#) e abb., modificata nel corso dell'esame in Commissione XIII (Agricoltura), reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale e si compone di **11 articoli**.

L'**articolo 1** individua **finalità** e **oggetto** delle proposte di legge in esame. Tra le finalità si ricordano: la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana; l'incentivazione della coltivazione delle materie prime, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo; la promozione delle competenze professionali; la promozione dello dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese del comparto; la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati; la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** di **birra artigianale**, **birra agricola**, **malto italiano** e **luppolo italiano**.

Si rappresenta che la XIV Commissione, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso, in sede consultiva, parere favorevole, con una osservazione, sulla pdl A.C. 788 . In particolare, è stato chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di espletare la procedura d'informazione alla Commissione europea, in ordine alle previsioni normative di cui all'articolo 2 del richiamato progetto di legge, come previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 21 giugno 1986, n. 317, per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare.

L'**articolo 3**, in materia di **qualità** delle produzioni e **marchi**, conferisce alle **regioni**, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la **possibilità** di **istituire marchi** che certificano il rispetto di requisiti di prodotto o di processo. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.

L'**articolo 4** istituisce un **Tavolo tecnico** della birra artigianale (comma 1), precisando che ai partecipanti - nominati per tre anni con decreto ministeriale (comma 4) - non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese (comma 2).

Tra le molteplici funzioni del tavolo figurano: lo studio delle materie prime, nonché la promozione della costituzione di varietà italiane; lo svolgimento di attività consultiva e di indirizzo relativamente alla redazione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana di cui all'articolo 5; la promozione di progetti di ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca (comma 3). Il Tavolo è composto, tra gli altri, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente (comma 5); se invitati, possono parteciparvi rappresentanti di associazioni e consorzi, università ed enti di ricerca (comma 6). Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni (comma 7).

L'**articolo 5**, in materia di **Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana**, stabilisce la **procedura per la sua adozione** con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1), e la sua funzione di strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Il Piano ha durata triennale e individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo (comma 3).

Ulteriori finalità del Piano sono l'adozione di interventi volti alla ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo (comma 4).

Ai fini del finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole è autorizzata la spesa di **450.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026** (comma 5).

L'**articolo 6**, in materia di piani di comunicazione e promozione, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo tecnico, predispone un **Piano nazionale di comunicazione e di promozione** nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di **100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024** (comma 2).

L'**articolo 7**, in materia di **criteri di premialità** nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, statuisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo tecnico, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale (comma 1). Le regioni danno attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali (comma 2).

L'**articolo 8** - novellando l'[articolo 35 del D. Lgs. n. 5047 1995](#) - ai fini del sostegno economico del settore brassicolo:

- aumenta la riduzione dell'**aliquota dell'accisa** sulla birra realizzata nei birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri **che passa dal 40% al 50%** [comma 1, lettera a)];
- mette a regime le **riduzioni delle accise (del 30% e del 20%)** sulla birra realizzata dai birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 (prima era limitata agli anni 2022-2023) [comma 1 lettera b)].

Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022 (comma 2).

L'**articolo 9** estende all'attività di **turismo brassicolo** - come definita al comma 2 - le misure previste per l'enoturismo (di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, [L. n. 205/2017](#)), tra cui: le disposizioni fiscali, il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto, l'adozione di un decreto per la definizione delle linee guida e di indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità dell'attività brassicola, la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (comma 1).

L'**articolo 10** detta disposizioni in materia di **concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati** in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo, prevedendo bandi emanati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'**articolo 11** reca la clausola di **copertura finanziaria** per gli oneri derivanti da alcune misure previste nel provvedimento in esame. I costi sono quantificati in:

- **450.000 euro** per ciascuno degli anni **2024-2026** per il finanziamento della **ricerca** e per la concessione di **agevolazioni** nell'ambito delle filiere produttive brassicole (articolo 5, comma 5);
- **3 milioni** di euro annui **a decorrere dal 2024** relativi alla **riduzione dell'aliquota dell'accisa** (articolo 8).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie **tutela della concorrenza**, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e **agricoltura**, di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'articolo 3 conferisce alle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la possibilità di istituire marchi che certifichino il rispetto di requisiti di prodotto o di processo;
- l'articolo 5 prevede che il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- l'articolo 7 stabilisce che: l'individuazione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dei criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, avvenga d'intesa con le regioni interessate; l'individuazione, da parte del medesimo Ministro, di specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale, avvenga in accordo con le regioni interessate; le regioni danno attuazione a tali disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Cost111	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura